

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 61

Ai Produttori interessati

AI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)
LORO SEDI

All' A.G.R.E.A
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' A.R.T.E.A.
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE

All' A.V.E.P.A
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO

All' APPAG Trento
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

All' ARCEA
Via E.Molè
88100 CATANZARO

All' ARPEA
Via Bogino, 23
10123 TORINO

All'OP della Provincia Autonoma di Bolzano OPPAB
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

E p.c.

Al Ministero Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

Al Coordinamento AGEA
Via Palestro, 81
00185 – Roma

A SIN S.p.A.
Via Curtatone, 4 d
00185 ROMA

Oggetto: DM 3 aprile 2020, n. 3432 - Decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 1, comma 508 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che istituisce il Fondo per la competitività delle filiere.

1. PREMESSA

Alla luce del progressivo aggravamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in un quadro emergenziale in cui l'attività agricola, classificata come indispensabile, non è stata sospesa, si è ritenuto necessario sostenerla attraverso misure di potenziamento ad essa dedicate. Pertanto, sono state dettate misure urgenti a favore del comparto primario, duramente colpito dall'emergenza in atto, per garantire, per quanto possibile, continuità ed efficienza nelle attività economiche, contenendo gli effetti negativi sulla produzione.

Il decreto ministeriale 3 aprile 2020, n. 3432, ai sensi dell'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che istituisce nello stato di previsione del MiPAAF un Fondo per la competitività delle filiere agricole con il fine di sostenerne lo sviluppo e gli investimenti, ha ripartito i fondi disponibili su filiere ritenute strategiche privilegiando quelle che si adattano alla possibilità di sottoscrizione di contratti di filiera, in modo da moltiplicare l'effetto dello stanziamento pubblico attraverso la stabilizzazione dei rapporti tra agricoltori e trasformatori.

Il modello, già applicato per il grano duro, prevede uno stanziamento che ammonta a 11 milioni di euro per il mais (5 milioni per il 2020 e 6 milioni per il 2021) e 9 milioni di euro per legumi e soia (4,5 milioni di euro annui per le annualità 2020 e 2021).

Il suddetto decreto ministeriale disciplina le modalità di concessione dell'aiuto con la finalità di:

- favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare;
- favorire lo sviluppo e gli investimenti delle filiere;
- valorizzare i contratti di filiera nel comparto maidicolo e delle proteine vegetali (legumi e soia);

- migliorare la capacità di autoapprovvigionamento, così da garantire scorte che consentano di affrontare situazioni di crisi.

Gli aiuti concessi in conformità al decreto stesso sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019.

Le presenti istruzioni operative dispongono le modalità attuative per la richiesta e l'erogazione dell'aiuto.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1. Base giuridica dell'Unione europea

- Reg. (CE) 18-12-2013 n. 1407/2013/UE
Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE).
Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
- Reg. (CE) 18-12-2013 n. 1408/2013/UE
Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
- Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. Pubblicato nella G.U.U.E. 22 febbraio 2019, n. L 51 I.
- Decisione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, *COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*, e in particolare gli articoli 22 e 23;
- Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

2.2. Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti)

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
- Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;
- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;
- Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato;
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e in particolare l'art. 1, comma 507, che istituisce un Fondo per la competitività delle filiere, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
- D.M. 3 aprile 2020 - Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 maggio 2020, n. 114.
- D. M. 19 maggio 2020 - Definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 giugno 2020, n. 156.

Fascicolo Aziendale

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla “semplificazione della gestione della PAC”;
- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2016.120 del 1° marzo 2016 - Riforma Della Politica Agricola Comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota AGEA prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici
- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2017.14300 del 17 febbraio 2017- riforma della politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - domanda unica di pagamento per la campagna 2017
- Istruzioni Operative n. 25 del 30 aprile 2015 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA
- Istruzioni Operative n. 9 del 21 febbraio 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, N. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015

Documentazione antimafia

- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni
- Istruzioni operative Agea n. 3 Prot. n. ORPUM.2018.0004464 del 22 gennaio 2018 - Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia.
- Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019 – Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 - Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 - Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia.

- Circolare AGEA prot. n. 36273 del 28 maggio 2020 - Acquisizione della documentazione antimafia - modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19.

Registro Aiuti di Stato

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato.
- Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Durc (documento unico regolarità contributiva)

- Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva
- Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Regolarità fiscale

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

Emergenza sanitaria COVID-19

- Istruzioni operative dell'Organismo pagatore AGEA n. 23 del 9 aprile 2020 - Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l'anno 2020.
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 2020, n. 128, S.O

3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO

I soggetti che possono accedere all'aiuto sono le imprese agricole che abbiano già sottoscritto, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 aprile 2020, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e Organizzazioni di Produttori riconosciute di cui sono socie, Contratti di filiera di

durata almeno triennale o che sottoscrivano Contratti di filiera di durata almeno triennale con imprese di trasformazione e/o commercializzazione.

Qualora l'impresa di commercializzazione o trasformazione associ direttamente le imprese agricole, anche in forma cooperativa, il contratto di filiera può essere sostituito direttamente dall'impegno/contratto di coltivazione, a condizione che preveda anch'esso una durata triennale.

Il contratto di filiera deve essere sottoscritto da tutti i soggetti interessati.

Nel caso in cui il Contratto di filiera sia sottoscritto da una cooperativa, un consorzio agrario o un'Organizzazione di Produttori riconosciuta, il Contratto stesso deve essere integrato da copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario e l'Organizzazione di Produttori e l'impresa agricola socia, richiedente l'aiuto. Tale impegno/contratto di coltivazione deve fare riferimento allo specifico Contratto di filiera e può avere durata annuale.

In particolare, il Contratto di filiera può essere sottoscritto tra:

- a) imprenditore agricolo e impresa di trasformazione;
- b) cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta e impresa di trasformazione;
- c) imprenditore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione che abbiano sottoscritto un contratto con l'industria di trasformazione.

In questo caso, il Contratto di filiera deve fare riferimento allo specifico/i contratto/i tra il centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione e l'industria di trasformazione e deve essere sottoscritto successivamente a questo/i ultimo/i. Poiché l'imprenditore agricolo non sottoscrive il Contratto di filiera direttamente con l'industria di trasformazione, il centro di stoccaggio o altri soggetti della fase di commercializzazione devono rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la relazione causale tra il Contratto di filiera sottoscritto con il produttore agricolo, singolo o associato, e il/i contratto/i con l'industria di trasformazione (allegato A).

Il Contratto di filiera o l'impegno/contratto di coltivazione sottoscritto dal richiedente l'aiuto deve indicare almeno la superficie oggetto del contratto, comunque non eccedente la superficie inserita nel Piano Colturale della Domanda di aiuto del richiedente.

Il Contratto di filiera può essere costituito da una parte generale di durata triennale che può essere integrato in successivi contratti annuali, così come l'impegno/contratto di coltivazione sottoscritto dal richiedente.

Il Contratto di filiera o l'impegno/contratto di coltivazione sottoscritto dal Soggetto beneficiario deve essere allegato alla Domanda di aiuto.

L'aiuto spettante a ciascun richiedente è commisurato alla superficie agricola espressa in ettari con due decimali, coltivata a mais, legumi (pisello da granella, fagiolo, lenticchia, cece, fava da granella e favino da granella) e soia nel limite di 50 ettari e ritenuto ammissibile a seguito dell'istruttoria effettuata dall'OP AGEA.

Le colture ammissibili sono quelle individuate dalla matrice allegata: in generale NON sono ammesse le colture destinate a insilato, produzione di seme, foraggio e produzione energetica.

L'utilizzo di sementi certificate, in particolare per mais, soia, pisello proteico e favino sarà disciplinato con specifici provvedimenti ai fini dell'erogazione dell'aiuto per l'annualità 2021.

4. Attività obbligatorie del beneficiario

Per accedere all'aiuto è necessario disporre di un fascicolo aziendale, secondo le disposizioni richiamate in premessa, al paragrafo 2.2., sezione "fascicolo aziendale", predisposto in modalità grafica.

Per le domande riferite a fascicoli di competenza di altri Organismi pagatori, la comunicazione dei dati viene effettuata mediante servizi di sincronizzazione/ interscambio.

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN nel fascicolo e nella domanda, nonché alla presenza delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia.

5. DETERMINAZIONE DELL'AIUTO

Per la campagna 2020 è concesso un aiuto di 100 euro per ogni ettaro coltivato a mais o proteine vegetali (legumi e soia), oggetto del contratto.

L'importo unitario dell'aiuto è determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata a mais o proteine vegetali per la quale è stata presentata domanda di aiuto; in caso di superamento dei fondi annuali disponibili, l'OP AGEA procederà ad applicare una riduzione dell'aiuto previsto mediante l'adozione del taglio lineare.

Gli aiuti sono concessi nel limite di spesa, rispettivamente di:

- a) filiera del mais:
 - a. 5 milioni di euro per il 2020;
 - b. 6 milioni di euro per il 2021;
- b) filiera delle proteine vegetali (legumi e soia):
 - a. 4,5 milioni di euro per il 2020;
 - b. 4,5 milioni di euro per il 2021.

Eventuali somme residue relative a una delle filiere di cui all'articolo 3, comma 3 del DM 3 aprile 2020 (mais, proteine vegetali, carni ovine, latte bufalino) possono essere utilizzate per soddisfare le richieste eccedenti le altre filiere.

6. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO

La superficie aziendale da utilizzare per le misure di aiuto basate sulla superficie corrisponde all'area complessiva delle geometrie che identificano l'azienda (isole aziendali), presenti nel SIPA-LPIS e controllate nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, e che il conduttore riconosce sottoscrivendo la scheda di validazione del proprio fascicolo aziendale.

Il piano di coltivazione, predisposto in modalità grafica propedeuticamente alla presentazione di una domanda, riporta le occupazioni del suolo dichiarate dal richiedente.

L'Organismo Pagatore AGEA rende disponibile al richiedente o al CAA delegato, un modulo precompilato contenente le informazioni, acquisite dal Fascicolo Aziendale, necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto.

Gli appezzamenti presenti nel piano di coltivazione e ammissibili all'aiuto sono automaticamente proposti come richiedibili nell'ambito della domanda, associando le occupazioni del suolo dichiarate nel piano di coltivazione del fascicolo aziendale agli specifici aiuti secondo i codici riportati nella "Matrice prodotto/intervento" riportata nell'allegato 1 alle presenti Istruzioni Operative; l'agricoltore potrà accettare o modificare la relativa superficie richiesta ad aiuto.

Qualora le superfici a seminativo non siano state dettagliate nel piano di coltivazione, l'agricoltore potrà utilizzare i *tools* grafici messi a disposizione nel SIAN durante la fase di compilazione della domanda per delimitare graficamente gli appezzamenti che intende richiedere ad aiuto. La dichiarazione grafica delle superfici richieste ad aiuto e riepilogate nel Quadro P del modello di domanda integra l'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) del DM 3 aprile 2020, altrimenti soddisfatto compilando il Quadro S del modello di domanda.

L'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del DM 3 aprile 2020 di allegare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti *de minimis* percepiti dal richiedente negli ultimi tre anni, compreso quello in corso al momento della presentazione della Domanda di aiuto, prevista dal citato Decreto Ministeriale, è soddisfatto dalla compilazione del quadro apposito che costituisce parte integrante della domanda, sottoscritta dal richiedente, il cui fac-simile è allegato alle presenti Istruzioni Operative.

Alla Domanda di aiuto, in funzione del tipo di Contratto di filiera, sono allegati i seguenti documenti che vengono conservati in copia nel fascicolo cartaceo della domanda presso il CAA di appartenenza:

- copia del Contratto di filiera sottoscritto dall'imprenditore agricolo con l'industria nel caso della fattispecie a) di cui al precedente paragrafo 3;
- copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario o l'Organizzazione di Produttori e l'impresa agricola socia contenente i riferimenti al Contratto di filiera, sottoscritto dall'imprenditore agricolo associato (cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori), nel caso della fattispecie b di cui al precedente paragrafo 3;
- copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario o l'Organizzazione di Produttori con l'impresa agricola socia contenente i riferimenti al Contratto/i di

filiera sottoscritto/i dall'imprenditore agricolo associato (cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori) con il centro di stoccaggio o con altri soggetti della filiera ovvero nel caso di imprenditore agricolo singolo copia del Contratto di filiera sottoscritto dall'imprenditore agricolo stesso con il centro di stoccaggio o con altri soggetti della fase di commercializzazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal centro di stoccaggio o da altri soggetti della fase di commercializzazione attestante la relazione causale tra il Contratto di filiera sottoscritto con l'imprenditore agricolo, singolo o associato, e il/i contratto/i con l'industria di trasformazione (allegato A), nel caso della fattispecie c) di cui al precedente paragrafo 3.

Il produttore può effettuare la presentazione della domanda sul portale www.sian.it, con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, trovando le procedure, ivi compresa la modulistica rilasciata dal SIAN, necessarie alla compilazione della domanda presso lo stesso CAA. Il soggetto accreditato provvede a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della domanda direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

Nel periodo emergenziale COVID-19 si applicano le disposizioni previste dalle Istruzioni Operative Agea n. 23 del 9 aprile 2020.

7. TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal **1° ottobre 2020, fino al 16 ottobre 2020**.

8. EROGAZIONE DEGLI AIUTI

8.1. Anticipo

L'art. 6 del DM 3 aprile 2020, stabilisce che l'organismo pagatore AGEA può versare ai beneficiari anticipi sui pagamenti in misura pari al 70% dell'importo erogabile. Per effetto della disposizione contenuta all'articolo 78 comma 1-quinquies, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cura Italia), convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, il pagamento dell'anticipo può avvenire all'esito positivo dei controlli istruttori di ammissibilità previsti dal successivo paragrafo 8.1.

8.2. Saldo

Il pagamento a saldo è versato ai beneficiari al termine dei controlli istruttori previsti dalle seguenti disposizioni:

- a) comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23;

- b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- c) articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- d) articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Controlli

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata:

- verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
- determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente.

9.1. Verifiche di ammissibilità

La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede l'esecuzione dei seguenti controlli:

1. che il richiedente l'aiuto abbia un fascicolo aziendale aggiornato;
2. verifica dell'esistenza e della congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
3. verifica dell'unicità della domanda di pagamento;
4. verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
5. che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'articolo 1, comma 1, lettere f) e h) del DM 3 aprile 2020;
6. che l'agricoltore abbia stipulato un contratto di filiera di durata almeno triennale;
7. verifica della coerenza tra la coltura dichiarata e l'uso del suolo presente nel SIPA-GIS;
8. verifica che le medesime superfici non siano richiesti da più beneficiari;
9. verifica che le medesime superfici non siano richieste dallo stesso beneficiario per aiuti tra loro non compatibili.

Le superfici sulle quali sono evidenziate irregolarità sono considerate non ammissibili all'aiuto.

L'aiuto è concesso:

- a) ai soggetti che non hanno una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'Organismo pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'Organismo pagatore;

Documento pubblico

- b) ai soggetti per i quali non sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore.

9.2. Ulteriori controlli istruttori

9.2.1. Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23)

In attuazione del Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, (aiuti “de minimis” nel settore agricolo), l'aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell'importo massimo di 25.000 euro, nell'arco di tre esercizi finanziari. Pertanto, se il richiedente ha già ricevuto aiuti ai sensi del regolamento «de minimis» agricolo negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso al momento della concessione dell'aiuto, l'importo non è concesso. In applicazione dell'articolo 5 del Reg. (UE) n. 1408/2013 sopra citato, inoltre, l'aiuto medesimo è sottoposto alla soglia massima di 200.000 euro complessivamente ricevuti anche per aiuti non agricoli ai sensi del regolamento «de minimis».

L'Organismo pagatore AGEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti¹ secondo la procedura di seguito riportata:

1. verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti *de minimis* complessivamente percepiti nel triennio da ciascun richiedente; si devono considerare gli aiuti *de minimis* già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono *un'impresa unica*²;

¹ Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017.

Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite

² s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

2. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente ed eventuale applicazione del taglio lineare;
3. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

L'aiuto non può essere concesso qualora l'importo dell'aiuto de minimis non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato.

9.2.2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

È necessario effettuare le verifiche stabilite all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 "le amministrazioni precedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere" sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

9.2.3. Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

9.2.4. Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia.

Per le domande di pagamento di aiuti nazionali di importo superiore a 5.000 euro vige l'obbligo di acquisire la comunicazione antimafia; qualora le somme siano superiori a 150.000 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di *Documento pubblico*

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia). Nei casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;
2. dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
3. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

10. Comunicazioni

L'Organismo Pagatore AGEA è tenuto all'esecuzione delle comunicazioni di seguito riportate.

A. comunicazione al richiedente:

- a del riconoscimento dell'aiuto e dell'importo effettivamente spettante;
- b in caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10/bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni

B. trasmissione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Ministero e alle regioni e province autonome:

- a elenco dei soggetti beneficiari con l'indicazione:
 - i) del contratto di filiera
 - ii) della superficie coltivata a mais e proteine vegetali
 - iii) dell'importo dell'aiuto concesso.

11. MODALITA' DI PAGAMENTO

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN corretto.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.” Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

Documento pubblico

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d’Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l’aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l’Istituto di credito e il beneficiario richiedente l’aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico (codice IBAN), l’ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall’identificativo unico”.

La norma ha sancito, all’art. 24, il principio di non responsabilità dell’Istituto di credito, conseguentemente, l’interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall’Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

12. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali, che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <p>a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento</p>
--	--

	<p>dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;</p> <p>b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;</p> <p>c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</p> <p>d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;</p> <p>e. gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.</p>
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
<p>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>

Natura del conferimento dei dati personali trattati	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").
Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.</p>
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it .
Responsabili del trattamento	<p>I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".</p> <p>Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l..</p>
Diritti dell'interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif.Privacy; <p>proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.</p>

	Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.
--	--

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Titolare dell'Ufficio

INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2.1. Base giuridica dell’Unione europea	3
2.2. Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti).....	4
3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL’AIUTO.....	6
4. Attività obbligatorie del beneficiario	8
5. DETERMINAZIONE DELL’AIUTO	8
6. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL’AIUTO	9
7. TERMINI DI PRESENTAZIONE	10
8. EROGAZIONE DEGLI AIUTI.....	10
8.1. Anticipo.....	10
8.2. Saldo.....	10
9. Controlli.....	11
9.1. Verifiche di ammissibilità.....	11
9.2. Ulteriori controlli istruttori.....	12
9.2.1. Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23)....	12
9.2.2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....	13
9.2.3. Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602).....	13
9.2.4. Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)	13
10. Comunicazioni	14
11. MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	14
12. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)	15